

Assicurazione contro i danni all'abitazione da terremoto, alluvione e inondazione



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: #Rischi Catastrofali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni materiali e diretti alle abitazioni civili ed al loro contenuto, causati da eventi di catastrofe naturale quali: Terremoti, Alluvioni, Inondazioni e Flash floods.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Garanzia **Terremoto**: indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Terremoto ai beni assicurati. L'Assicurazione è operante purché il Fabbricato assicurato si trovi in un'area individuata tra quelle colpite dal Terremoto nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti.
- ✓ Garanzia **Alluvione, Inondazione**: indennizza i danni materiali e diretti – compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio – causati da Alluvione, Inondazione, e Flash floods (c.d. "bombe d'acqua") ai beni assicurati.

È compreso anche l'Indennizzo per i danni alle Cose assicurate causati per ordine delle Autorità e per quelli arrecati dai soccorritori e da qualunque persona in quanto necessari per impedire od arrestare l'evento dannoso o di limitarne le conseguenze. Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle garanzie sopra indicate, sono previste delle spese supplementari.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

Sono operanti esclusivamente le sezioni effettivamente acquistate, entro i limiti delle somme assicurate indicate sulla Scheda di polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Unità abitative facenti parte di edifici in corso di costruzione, ricostruzione, ampliamento o rifacimento;
- ✗ Fabbricati in stato di abbandono o che non siano in normali condizioni di statica e manutenzione;
- ✗ Fabbricati che risultassero dichiarati inagibili, con provvedimento dell'Autorità, al momento della sottoscrizione della presente Polizza;
- ✗ Fabbricati costruiti in aree golenali e/o in assenza delle autorizzazioni ad edificare che fossero necessarie in base alla normativa al tempo vigente in materia urbanistica;
- ✗ Fabbricati non adibiti a civile abitazione e/o aventi caratteristiche costruttive difformi rispetto a quelle indicate nelle Condizioni di Assicurazione;
- ✗ Beni strumentali relativi ad attività professionali, commerciali o artigianali;
- ✗ Gioielli, Preziosi, Valori e Denaro;
- ✗ Opere ascrivibili al Fabbricato aventi valore artistico quali, a mero titolo esemplificativo, affreschi, mosaici e statue;
- ✗ Cose mobili poste: all'aperto, negli spazi esterni dell'Unità abitativa, sotto Fabbricati aperti da uno più lati, sotto pensiline o tettoie;
- ✗ Impianti di irrigazione, decorazioni, festoni e luminarie esterne, ancorché collegati ad impianti a servizio dell'unità immobiliare;
- ✗ Parchi, alberi, fiori, piante e relativo vasellame, coltivazioni in genere, strade private;
- ✗ Veicoli a motore, natanti e loro parti, o comunque qualsiasi altro mezzo per cui sia previsto l'obbligo di registrazione al P.R.A o ad analoghi registri esteri, di proprietà, in detenzione od in uso al Contraente, all'Assicurato o a componenti del loro Nucleo familiare;
- ✗ - Unità abitative che non siano di proprietà di persone fisiche.



Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna garanzia, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate indicate sulla Scheda di polizza. Inoltre possono essere applicati scoperti e franchigie (espressi in percentuale oppure in valore assoluto), indicati nelle Condizioni di Assicurazione e/o sulla Scheda di polizza, che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Per il dettaglio delle condizioni di operatività, delle delimitazioni, delle detrazioni e delle esclusioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale se l'Unità abitativa è ubicata in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritive, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritive, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilito.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Nel caso di contratti sottoscritti tramite gli intermediari bancari del Gruppo Sella, non è previsto il frazionamento del premio e quest'ultimo può essere pagato tramite:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente aperto presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
- transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.

Le garanzie previste dalla presente polizza sono esenti dall'applicazione delle imposte sui premi di assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione entra in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza. Tuttavia, la copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello indicato nella Scheda di Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo al giorno del pagamento. Se la presente Polizza è stipulata - senza soluzione di continuità - in sostituzione di altra Polizza precedentemente sottoscritta con la Società, riguardante la stessa ubicazione, gli stessi beni assicurati e la stessa garanzia, la nuova Polizza ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di sottoscrizione della stessa, mentre nel periodo di venti giorni dalla sottoscrizione della nuova Polizza operano le prestazioni e le Somme assicurate in essere ai sensi della Polizza precedente.

Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.

In caso di sinistro: dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.

In caso di ripensamento: esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).